



TESTI APPROVATI

P9_TA(2024)0145

Modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2023)0420 – C9-0233/2023 – 2023/0234(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0420),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0233/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0055/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj>

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando -1

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La prevenzione e la gestione di tutti i tipi di rifiuti è uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute umana nell'Unione. Negli sforzi degli Stati membri per migliorare costantemente i rispettivi programmi di prevenzione e gestione dei rifiuti, è essenziale applicare in maniera rigorosa la gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare⁶⁹ esortano l'Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse⁷⁰, e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Queste sfide richiedono soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita.

(1) Il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare esortano l'Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti, ***tra le altre cose***, ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse, e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Queste sfide richiedono soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita, ***con una particolare attenzione prestata ai prodotti alimentari e tessili.***

69 COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.

70 Percorsi di transizione dell'UE (europa.eu).

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Secondo la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari⁷¹, sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e buttati via, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). La strategia afferma l'importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all'introduzione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili con un'ecomodulazione delle tariffe. L'obiettivo principale di tali norme è creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione ai fini del riutilizzo e il riciclaggio, nonché predisporre incentivi per i produttori affinché garantiscano che i loro prodotti sono concepiti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica.

Emendamento

(2) Secondo la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari⁷¹, sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e buttati via, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). ***Secondo la visione della strategia per il 2030, i consumatori dovrebbero beneficiare più a lungo di prodotti tessili di elevata qualità e accessibili dal punto di vista economico.*** La strategia afferma l'importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all'introduzione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili con un'ecomodulazione delle tariffe. L'obiettivo principale di tali norme è creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione ai fini del riutilizzo e il riciclaggio, nonché predisporre incentivi per i produttori affinché garantiscano che i loro prodotti sono concepiti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base

⁷¹ COM(2022) 141 final del 30 marzo 2022.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

biologica.

⁷¹ COM(2022) 141 final del 30 marzo 2022.

Emendamento

(2 bis) Secondo il briefing dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "Microplastics from textiles in Europe" (Microplastiche dai tessuti in Europa)^{1 bis}, fino al 35 % delle microplastiche globali rilasciate negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini provengono da tessuti sintetici. I rifiuti di plastica che danneggiano gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini possono essere raccolti e riciclati in maniera adeguata e, in ultima analisi, è possibile dare loro una nuova vita, promuovendo un'economia circolare completa e sensibilizzando il pubblico alla diffusione delle migliori pratiche.

1 bis

<https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a>.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Per quanto riguarda gli* effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, e in particolare con l'obiettivo di dimezzare

Emendamento

(3) *Tenendo conto degli* effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ***e in particolare con l'OSS 12.3***, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, e in

i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure erano intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

particolare con l'obiettivo di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure erano intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

Emendamento

(5 bis) Il legno è una risorsa preziosa e si incoraggia il suo inserimento in un elenco di materiali soggetti a raccolta differenziata e con obiettivi di riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) In una certa misura, gli Stati membri hanno sviluppato materiali e condotto campagne di prevenzione dei rifiuti alimentari rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare; queste iniziative sono tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione ***più che sull'indurre*** cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è necessario predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri

Emendamento

(7) In una certa misura, gli Stati membri hanno sviluppato materiali e condotto campagne di prevenzione dei rifiuti alimentari rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare; queste iniziative sono tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione ***e sui cambiamenti sostanziali del regime alimentare, compresi i*** cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è necessario predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e

e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. Si dovrebbe inoltre dare importanza alle soluzioni circolari regionali, **compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e il coinvolgimento dei cittadini**, e all'adattamento a specifiche esigenze regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche o delle isole.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) **Per quanto riguarda l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12**, la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 dovrebbe costituire un forte incentivo politico ad agire e garantire un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare (in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese). **La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo 12.3.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. Si dovrebbe inoltre dare importanza alle soluzioni circolari regionali, **al** coinvolgimento dei cittadini e all'adattamento a specifiche esigenze regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche o delle isole.

Emendamento

(10) La definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030, **in linea con l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12**, dovrebbe costituire un forte incentivo politico ad agire e garantire un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati, **raggiungibili** e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare (in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese).

(10 bis) Le disparità di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di

prodotti agricoli e alimentari persistono ancora nelle filiere alimentari di tutta l'Unione. Ciò vale in particolare per il settore agricolo, dal momento che la natura specifica dei prodotti agricoli e la conseguente necessità di smaltirli rapidamente distorcono alla radice le condizioni di parità tra le controparti. È pertanto opportuno fare tutto il possibile per garantire che le pratiche commerciali sleali più comuni che colpiscono i fornitori agricoli, in particolare nella fornitura di prodotti deperibili, non aumentino sulla spinta di obiettivi vincolanti intesi a ridurre i rifiuti alimentari.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Il Comitato economico e sociale europeo e il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare hanno riconosciuto il contributo degli imballaggi nel ridurre i rifiuti alimentari e nel garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto è opportuno proporre un obiettivo per la fase di trasformazione e fabbricazione e un obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione

(11) Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto è opportuno proporre un obiettivo per la fase di trasformazione e fabbricazione e un obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione

degli alimenti, i ristoranti e i servizi di ristorazione e i nuclei domestici.

degli alimenti, i ristoranti e i servizi di ristorazione e i nuclei domestici. ***La riduzione dei rifiuti alimentari in qualsiasi punto della filiera alimentare ha un impatto ambientale positivo e significativo.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al fine di promuovere un'interpretazione uniforme e coerente dei dati e delle relazioni sui rifiuti alimentari tra gli attori della filiera alimentare e le autorità degli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti completi relativi alla metodologia di misurazione per i rifiuti alimentari.

Motivazione

Per promuovere gli obiettivi prefissati, è necessaria una maggiore semplificazione dei dati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) La metodologia armonizzata di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597* della Commissione prevede l'utilizzo di diversi metodi di comunicazione. Per garantire che i dati futuri siano scientificamente solidi, di alta qualità e comparabili, è necessario stabilire e applicare metodi di misurazione chiari e coerenti tra gli Stati membri e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari.

* *Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).*

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per la promozione di soluzioni quali etichettature con date più chiare sui prodotti alimentari e agevolare l'utilizzo dell'indicazione della data secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di evitare confusione tra i consumatori sull'indicazione della data.*

* *Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).*

Emendamento 15
Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell'estensione della loro durata di vita mettendoli a disposizione sul mercato per il riutilizzo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire gli obblighi per la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri da parte dei produttori, che comprendono qualsiasi produttore, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita (compresi i contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷, mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi alle microimprese e ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, così come agli operatori che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o articoli derivati da prodotti usati o di scarto appartenenti a queste categorie al fine di promuovere il riutilizzo all'interno dell'Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario.

Emendamento

(17) Nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell'estensione della loro durata di vita mettendoli a disposizione sul mercato per il riutilizzo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire gli obblighi per la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri da parte dei produttori, che comprendono qualsiasi produttore, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita (compresi i contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷, mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi alle microimprese, ***per le quali tale responsabilità imporrebbe un onere finanziario e amministrativo sproporzionato***, e ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, così come agli operatori che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o articoli derivati da prodotti usati o di scarto appartenenti a queste categorie al fine di promuovere il riutilizzo all'interno dell'Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario. ***Le microimprese, tuttavia, dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del***

produttore.

⁷⁷ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁷⁷ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) L'Agenzia europea dell'ambiente ritiene che, attualmente, meno dell'1 % di tutti i rifiuti derivanti dal settore dell'abbigliamento è utilizzato per produrre nuovi capi in un ciclo circolare. Attualmente, la maggior parte dei prodotti tessili non è progettata per la circolarità. Il 78 % di tutti i prodotti tessili richiede il disassemblaggio prima del riciclo dei tessili a circuito chiuso. Per garantire gli investimenti nei prodotti tessili circolari, è necessario stabilire obiettivi per la prevenzione, la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riutilizzo locale, nonché il riciclaggio e il riciclaggio delle fibre a circuito chiuso dei prodotti tessili, al fine di sostenere e guidare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture, nonché la spinta alla progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili. La stima del totale dei rifiuti tessili generati, che comprende abbigliamento e calzature, prodotti tessili per uso domestico, tessili tecnici, nonché i rifiuti post-industriali e pre-consumo, ammonta a 12,6 milioni di tonnellate, comprese le frazioni eliminate durante la produzione tessile, nella fase di vendita al dettaglio e da parte delle famiglie e dei soggetti

commerciali^{1 bis}.

1 bis

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/IMPACT%20ASSESSMENT%20REPORT_SWD_2023_421_part1_0.pdf (pag. 6).

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) ***I prodotti tessili per la casa e gli indumenti rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell'Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. Queste categorie di prodotti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. Pertanto l'ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbe includere i prodotti tessili per la casa e altri articoli di abbigliamento, accessori e calzature.*** Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁷⁸.

⁷⁸ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Emendamento

(19) Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁷⁸.

⁷⁸ ***Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune*** (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Se è vero che dal punto di vista della produzione di materie prime e prodotti tessili, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili **per la casa** nell'Unione si verifica in paesi terzi, è pur vero che anche l'Unione ne subisce le conseguenze a causa del loro impatto mondiale sul clima e sull'ambiente. Pertanto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre l'attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell'Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'Unione, creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (in particolare il

Emendamento

(20) Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Se è vero che dal punto di vista della produzione di materie prime e prodotti tessili, **dato che il 73 % dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa in Europa sono importati^{1 bis}**, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili nell'Unione si verifica in paesi terzi, è pur vero che anche l'Unione ne subisce le conseguenze a causa del loro impatto mondiale sul clima e sull'ambiente. Pertanto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre l'attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell'Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica. ^{1 bis}
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_22_2015.

Emendamento

(21) Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'Unione, creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (in particolare il

riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso) e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. I produttori di prodotti tessili e calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, per fare sì che gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all'impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili.

riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso) e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. I produttori di prodotti tessili e calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, per fare sì che gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, ***in particolare le soluzioni digitali***, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all'impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili. ***I produttori dovrebbero altresì finanziare lo sviluppo di operazioni di riutilizzo e riparazione.***

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati, visto l'importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali,

Emendamento

(25) L'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati ***e dei loro rifiuti***, visto l'importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli

sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale⁷⁹. Questi soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili.

⁷⁹ COM(2021) 778 final del 9 dicembre 2021.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente, dell'esistenza di sistemi di raccolta e dell'importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Tra le informazioni da comunicare vi sono l'esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell'industria dell'abbigliamento tessile sull'ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare i consumatori in merito all'importante ruolo che svolgono nel compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e nell'assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti tessili e calzaturieri di scarto. Questi

commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale⁷⁹. Questi soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso **alla preparazione per il riutilizzo**, al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili.

⁷⁹ COM(2021) 778 final del 9 dicembre 2021.

Emendamento

(26) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente, dell'esistenza di sistemi di raccolta e dell'importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Tra le informazioni da comunicare vi sono l'esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell'industria dell'abbigliamento tessile sull'ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare i consumatori in merito all'importante ruolo che svolgono nel compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e nell'assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti tessili e calzaturieri di scarto. Questi

obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁸⁰ e al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

⁸⁰ GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.

⁸¹ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente, il regolamento .../... [OP: inserire il numero e le istituzioni autrici del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e completare la nota]⁸² elaborerà specifiche

obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁸⁰ e al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web **e il passaporto digitale del prodotto.**

⁸⁰ GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.

⁸¹ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Emendamento

(27) Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente, il regolamento .../... [OP: inserire il numero e le istituzioni autrici del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e completare la nota]⁸² elaborerà specifiche

vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d'impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle fibre a ciclo chiuso dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Inoltre il regolamento disciplinerà la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell'ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall'altro. Allo stesso tempo la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che porti a una migliore progettazione circolare. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti. La modulazione delle tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per i prodotti tessili o di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, e solo se questi ultimi sono adottati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di

vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d'impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle fibre a ciclo chiuso dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Inoltre il regolamento disciplinerà la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell'ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall'altro. Allo stesso tempo la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che porti a una migliore progettazione circolare. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti **e la proporzione del rilascio di microplastiche**. La modulazione delle tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per i prodotti tessili o di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, e solo se questi ultimi sono adottati. È opportuno

adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l'allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto.

⁸² GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto che mettono a

conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l'allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto.

⁸² GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.

Emendamento

(27 bis) *L'introduzione di un passaporto digitale dei prodotti come strumento per migliorare in modo significativo la tracciabilità dei prodotti tessili lungo tutta la loro catena del valore può rendere i consumatori in grado di compiere scelte informate, fornendo un migliore accesso alle informazioni sui prodotti relative alla gestione della fine del ciclo di vita. Ciò consentirebbe altresì agli operatori economici di tracciare con precisione la quantità di rifiuti tessili generati e aiuterebbe gli Stati membri nell'attuazione e nel monitoraggio degli obblighi di raccolta differenziata dei prodotti tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, conformemente al presente regolamento.*

Emendamento

(28) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto che mettono a

disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, è necessario che ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro dei produttori al quale i produttori siano tenuti a iscriversi. È opportuno armonizzare il più possibile le prescrizioni e il formato di registrazione in tutta l'Unione per facilitare la registrazione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili **ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazione.**

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Le esportazioni di prodotti tessili usati e di scarto fuori dall'UE sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell'UE. Poiché con l'introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento .../... [OP: inserire le istituzioni autrici e il numero del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e completare la nota]⁸⁴ e tenendo presente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita

disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, è necessario che ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro dei produttori al quale i produttori siano tenuti a iscriversi. È opportuno armonizzare il più possibile le prescrizioni e il formato di registrazione in tutta l'Unione per facilitare la registrazione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dei produttori dovrebbero essere accessibili **al pubblico.**

Emendamento

(32) Le esportazioni di prodotti tessili usati e di scarto fuori dall'UE sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell'UE. Poiché con l'introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento .../... [OP: inserire le istituzioni autrici e il numero del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e completare la nota]⁸⁴ e tenendo presente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita

prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell'Unione in materia, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano nell'UE e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un'operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo e che sono idonei a essere riutilizzati.

prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio **e non rispettano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto**, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell'Unione in materia, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano nell'UE e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un'operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo e che sono idonei a essere riutilizzati **e conformi alle norme nazionali del paese di destinazione. Nel contempo, è opportuno riconoscere che non tutti i capi di abbigliamento di seconda mano riutilizzabili che sono esportati sono riutilizzati nei paesi destinatari e potrebbero essere buttati via senza essere utilizzati, sovraccaricando i sistemi di gestione dei rifiuti dei paesi destinatari. È opportuno dare priorità a misure supplementari per ridurre le esportazioni di prodotti tessili di seconda mano massimizzando il riutilizzo locale.**

⁸⁴ GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.

⁸⁴ GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri

Emendamento

(33) Per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri

dovrebbero rivedere i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari.

dovrebbero rivedere i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, ***tra cui produttori, distributori, fornitori, rivenditori e fornitori di servizi di ristorazione, nonché attori dell'economia sociale e organizzazioni ambientali e dei consumatori***, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) È fondamentale che la Commissione e gli Stati membri continuino a sviluppare, sostenere e ampliare le campagne di informazione ed educazione esistenti in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, oltre a introdurre di nuove. Sebbene vi siano miglioramenti nella sensibilizzazione generale, in tutti i settori, in merito all'importanza della prevenzione e di una corretta gestione dei rifiuti, sono ancora necessari ulteriori progressi.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Al fine di facilitare l'interpretazione coerente dei dati sui

rifiuti alimentari e degli obblighi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi a carico degli operatori della filiera alimentare, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti per l'interpretazione degli atti delegati, sull'esempio degli orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sui rifiuti urbani^{1 bis} o degli orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio^{1 ter}.

^{1 bis} Commissione europea, Eurostat, "Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste according to Commission Implementing Decisions 2019/1004/EC and 2019/1885/EC, and the Joint Questionnaire of Eurostat and OECD" (Orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sui rifiuti urbani ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004 e (UE) 2019/1885 della Commissione e nell'ambito del questionario congiunto Eurostat/OCSE) (versione 2023), <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/>

^{1 ter} Commissione europea, Eurostat, "Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC" (Orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 2005/270/CE) (versione 2023), <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/PPW+-+Guidance+for+the+compilation+and+reporting+of+data+on+packaging+and+packaging+waste.pdf/297d0cda-e5ff-41e5-855b-5d0abe425673?t=1621978014507>

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) È importante che l'attuazione della direttiva 1999/31/CE* da parte degli Stati membri migliori in maniera notevole e rapida, considerato che i danni ambientali nell'Unione, compresi i problemi transfrontalieri, sono causati dalla comparsa e dalla diffusione di siti di scarico e discariche illegali nei vari Stati membri, come le discariche che non rispettano le norme e i requisiti di cui alla suddetta direttiva. In quanto tali, è opportuno che la Commissione valuti, riveda e, ove opportuno, presenti una proposta legislativa per modificare la direttiva 1999/31/CE del Consiglio. È importante che la valutazione esamini le modalità atte al rafforzamento delle disposizioni di attuazione.

*** Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).**

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) È importante sottolineare la necessità che la Commissione continui ad adoperarsi per adeguare la gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare e prenda in considerazione una revisione mirata rivolta ai rifiuti sanitari, in particolare a quelli farmaceutici provenienti dai nuclei domestici. Inoltre, è importante ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali dei rifiuti sanitari per ridurre al minimo il loro impatto ambientale e l'esaurimento delle risorse, tutelando nel

contempo la salute pubblica. Ciò contribuirebbe a sottolineare l'impegno dell'Unione verso una gestione responsabile dei rifiuti e renderebbe le strutture sanitarie e l'industria partner cruciali nei più ampi sforzi della Commissione di riduzione dei rifiuti e promozione della sostenibilità.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter) "impresa sociale": soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono:

Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari *lungo l'intera filiera alimentare*, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono, *a titolo esemplificativo, ma non esaustivo*:

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;

Emendamento

(a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari **e alla produzione alimentare**;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione;

Emendamento

(b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, **che possono comprendere: – la promozione di frutta e verdura con difetti estetici che non sono conformi alle norme di commercializzazione dell'UE o dell'UNECE, ma ancora adatte e sicure per il consumo locale o diretto, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2023/2429* della Commissione (frutta e verdura dall'aspetto sgradevole); – e l'intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari, comprese quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/633** del Parlamento europeo e del Consiglio;**

* **Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17**

agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione (GU L 2023/2429 del 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).

*** Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).*

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) incoraggiare la donazione di alimenti e **altre forme di** redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;

Emendamento

(c) incoraggiare la donazione di alimenti e **assicurare la** redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento,

Emendamento

(d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze, **anche presso le autorità locali**, e facilitare l'accesso alle

in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale.

opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, come l'imballaggio intelligente destinato al prolungamento della durata di conservazione o a mantenere o migliorare lo stato degli alimenti confezionati in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 450/2009, soprattutto durante il trasporto e la conservazione, e un'etichettatura più chiara sui prodotti alimentari e strumenti facili da utilizzare per ridurre la confusione e agevolare l'utilizzo delle indicazioni della data, in conformità del regolamento (UE) n. 1169/2011, contribuendo a evitare che i prodotti alimentari ancora commestibili siano buttati via inutilmente.*

* *Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3).*

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire **la** produzione **di rifiuti alimentari** lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo **nel produrre rifiuti alimentari e** nel prevenire **tale** produzione lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. **Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che gli operatori economici mettano i prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano a disposizione per la donazione.**

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.

Emendamento

2. Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi **di riduzione dei rifiuti alimentari** di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis al fine di **modificare la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione e di** integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La metodologia, i metodi di misurazione e i dati utilizzati per misurare i livelli di rifiuti alimentari di cui al paragrafo 3 sono resi disponibili pubblicamente.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del **10 %** rispetto alla quantità prodotta **nel 2020**;

(a) ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione **almeno del 20 %** rispetto alla quantità prodotta **come media annuale tra il 2020 e il 2022**;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del **30 %** rispetto alla quantità generata **nel 2020**.

(b) ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, **almeno del 40 %** rispetto alla quantità generata **come media annuale**

tra il 2020 e il 2022.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccogliarli.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. ***Detto anno di riferimento si applica a entrambi gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).*** Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccogliarli ***e renderli disponibili pubblicamente.***

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a coordinare le proprie azioni per prevenire lo spreco alimentare e a condividere le proprie migliori pratiche.

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. *Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione effettua una valutazione sui livelli adeguati per la definizione di obiettivi di riduzione di tutti i rifiuti alimentari della produzione primaria, compresi gli alimenti maturi non raccolti o utilizzati nelle aziende agricole. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. *Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione della possibilità di introdurre un obiettivo vincolante di almeno il 30 % per quanto riguarda l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), e di almeno il 50 % per quanto riguarda l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera b), da raggiungere entro il 2035 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può essere accompagnata da una proposta legislativa adeguata per attuare tale obiettivo.*

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *All'articolo 10, è inserito il*

seguito paragrafo:

2 bis. *Gli Stati membri sono incoraggiati, ove opportuno, a introdurre una cernita preventiva dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare che i rifiuti, che possono essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, siano destinati all'incenerimento o smaltiti nelle discariche;*

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng>)

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4.

Emendamento

(4 ter) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti **o smaltiti in discarica**, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento o lo smaltimento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4."

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng>)

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

(5) all'articolo 11, paragrafo 1, **la terza**

Emendamento

(5) all'articolo 11, paragrafo 1, **il terzo**

frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per i rifiuti organici, carta, metalli, plastica e vetro.";

comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro **e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili, sono incoraggiati a istituire la raccolta differenziata per il legno.**";

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng>)

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 - punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(5 bis) all'articolo 11, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia in funzione un'infrastruttura sufficiente per la raccolta differenziata dei rifiuti e che questa sia resa facilmente accessibile per tutti i tipi di rifiuti e, ove opportuno, aumentano i punti di raccolta differenziata dei rifiuti. Qualora sia necessario migliorare i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani, gli Stati membri vi provvedono senza indebito ritardo.";

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng>)

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la

responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili *per la casa*, gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento elencati nell'allegato IV quater ("prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri") che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento elencati nell'allegato IV quater ("prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri") che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.

Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di ulteriori norme sull'istituzione della responsabilità estesa del produttore per i dispositivi di protezione personale di cui al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

**** Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).***

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Entro il 31 dicembre 2027, gli Stati membri provvedono affinché i produttori di tappeti e materassi di cui alla parte 2

bis (nuova) dell'allegato IV quater, composti principalmente da materiali tessili, che li mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, abbiano la responsabilità estesa del produttore, conformemente agli articoli 8 e 8 bis. Gli Stati membri possono decidere di istituire un regime di responsabilità estesa del produttore distinto, specificamente per questi articoli.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis per modificare l'allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater della presente direttiva ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis **per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato IV quater e** per modificare l'allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater della presente direttiva ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri definiscono in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono in modo chiaro, **inclusivo ed equilibrato, conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a)**, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1. **Gli**

Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti pertinenti siano pienamente coinvolti nel processo decisionale del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono:

- a) i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro;*
- b) le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi;*
- c) i gestori pubblici o privati di rifiuti;*
- d) le autorità locali;*
- e) i gestori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo;*
- f) le imprese sociali, ivi comprese quelle locali;*

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) la raccolta di **tali** prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;

Emendamento

(1) la raccolta di prodotti **tessili** usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti **tessili** di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) il trasporto dei quantitativi raccolti di cui al punto 1) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, la preparazione per

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio a norma dell'articolo 22 quinquies;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei quantitativi raccolti di cui al punto 1);

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione

(4) la raccolta, il trasporto e il trattamento di cui ai punti 1) e 2) dei rifiuti prodotti dalle imprese sociali e da altri operatori ***estranei al settore dei rifiuti e*** appartenenti al sistema di raccolta di cui all'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11;

Emendamento

(4) la raccolta, il trasporto e il trattamento di cui ai punti 1) e 2) dei rifiuti prodotti dalle imprese sociali e da altri operatori appartenenti al sistema di raccolta di cui all'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la diffusione di informazioni su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili e calzaturieri, conformemente all'articolo 22 quater, paragrafi 13, 14 e 17;

Emendamento

(c) la diffusione di informazioni, ***anche attraverso campagne di informazione e attività di comunicazione adeguate***, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili e calzaturieri, conformemente all'articolo 22

quater, paragrafi 13, 14 e 17;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

(e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi di cernita e riciclaggio, in particolare al fine di espandere il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Emendamento

(e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi di cernita e riciclaggio ***in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4***, in particolare al fine di espandere il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) le operazioni di riutilizzo e riparazione, ivi compresi la ricerca e lo sviluppo per il loro miglioramento.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in relazione ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto di cui all'allegato IV quater depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma

5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in relazione ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto di cui all'allegato IV quater depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma

dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, qualora tali prodotti siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dopo il [O.P. inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, qualora tali prodotti siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dopo il [O.P. inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva], **compresi i prodotti tessili usati e i rifiuti tessili che possono essere raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5.**

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I costi da coprire di cui al paragrafo 4 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti interessati.

Emendamento

6. I costi da coprire di cui al paragrafo 4 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente **e in linea con la gerarchia dei rifiuti** e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti interessati.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, siano iscritti al registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore prima di inserirne i prodotti sulle loro piattaforme.

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a **trenta** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.

Emendamento

8. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il registro fornisca collegamenti ad altri registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il registro fornisca collegamenti ad altri registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. ***Il registro è gratuito e facilmente accessibile online per il pubblico.***

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri del collegamento al registro nazionale entro 30 giorni dall'istituzione del registro stesso.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 ter – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web delle autorità competenti;

Emendamento

(a) riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 i cui dettagli sono resi disponibili ***in modo visibile*** sul sito web delle autorità competenti;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 ter – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. ***Qualora*** le informazioni contenute nel registro dei produttori ***non siano*** accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito al registro.

Emendamento

9. Le informazioni contenute nel registro dei produttori ***sono*** accessibili al pubblico, ***leggibili meccanicamente, classificabili e ricercabili, nel rispetto delle norme aperte per l'uso da parte di terzi.*** Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito al registro.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 ter – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta la fattibilità dell'istituzione di un registro a livello dell'Unione per i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater. Tale valutazione comprende i potenziali

benefici le sfide e la capacità amministrativa necessaria per l'attuazione di tale registro a livello dell'Unione.

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 ter bis

Orientamenti sulla comunicazione per le imprese

La Commissione europea elabora orientamenti completi per i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri per riferire in formato elettronico alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore le informazioni necessarie di cui all'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 17. Detti orientamenti includono almeno:

- (a) indicazioni chiare riguardo agli intervalli di comunicazione, per incoraggiare la presentazione e l'analisi tempestive dei dati;*
- (b) le specifiche per la struttura e il formato della comunicazione dei dati per garantire l'uniformità, la coerenza e la facilità di aggregazione dei dati per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.*

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per

2. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per

conto dei produttori a norma degli articoli 8 bis, paragrafo 3, 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità competente.

conto dei produttori a norma degli articoli 8 bis, paragrafo 3, 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità competente. ***La procedura di autorizzazione include:***

(a) criteri chiari per le qualifiche e le competenze delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, che garantiscano anche la necessaria esperienza nella gestione dei rifiuti, nella sostenibilità e nella valutazione d'impatto ambientale;

(b) procedure dettagliate per la risoluzione di controversie o questioni che possono sorgere tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i produttori, compresi i meccanismi di ricorso contro le decisioni.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) si basino sul peso dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili elencati nell'allegato IV quater, ***parte 1***, siano modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P. inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]** più pertinenti per la prevenzione dei rifiuti tessili e per il trattamento ***dei tessili***, in linea con la gerarchia dei rifiuti e con le corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità

Emendamento

(a) si basino sul peso ***e sulla quantità*** dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili elencati nell'allegato IV quater, siano modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P. inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]** più pertinenti per la prevenzione dei rifiuti tessili e per il ***loro*** trattamento, in linea con la gerarchia dei rifiuti e con le corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità

ambientale e della circolarità dei tessili;

ambientale e della circolarità dei tessili;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con le specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento .../... [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato], la Commissione **può adottare** atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Detto atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

4. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con le specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento .../... [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato], la Commissione **adotta** atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Detto atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti nei punti di raccolta collegati, con una frequenza proporzionale all'area di copertura e al volume dei prodotti tessili **e calzaturieri** usati e di scarto abitualmente raccolti in tali punti di raccolta;

Emendamento

(b) garantisce la raccolta gratuita, **con un calendario flessibile che si adegui alla domanda**, di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti nei punti di raccolta collegati, con una frequenza proporzionale all'area di copertura e al volume dei prodotti tessili usati e di scarto abitualmente raccolti in tali punti di raccolta;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti generati dalle imprese sociali e da altri operatori ***che non operano nel settore dei rifiuti***, provenienti da detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, raccolti attraverso i punti di raccolta collegati.

Emendamento

(c) garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti generati dalle imprese sociali e da altri operatori, provenienti da detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, raccolti attraverso i punti di raccolta collegati, ***e promuove il pieno coordinamento tra le imprese sociali e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.***

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c), è espresso dalla percentuale ottenuta dividendo il peso dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater raccolti a norma del paragrafo 5 in un dato anno civile in uno Stato membro per il peso degli analoghi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri ***di scarto generati e raccolti come rifiuti urbani misti.***

Emendamento

8. Il tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c), è espresso dalla percentuale ottenuta dividendo il peso dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater raccolti a norma del paragrafo 5 in un dato anno civile in uno Stato membro per il peso degli analoghi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri ***messi a disposizione sul mercato in un determinato anno civile in uno Stato membro.***

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta atti ***di***

Emendamento

9. ***Entro ... [12 mesi dall'entrata in***

esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c). Detto atto *di esecuzione* è adottato secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo **39, paragrafo 2**.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle imprese sociali e di altri gestori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 5.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell'ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali e i soggetti dell'economia sociale partecipanti ai punti di raccolta collegati a norma del paragrafo 6, lettera a), non siano tenuti a consegnare all'organizzazione per l'adempimento della

vigore della presente direttiva

modificativa] la Commissione adotta atti ***delegati*** per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c). Detto atto ***delegato*** è adottato secondo la procedura di cui all'articolo **38 bis**.

Emendamento

10. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle ***autorità pubbliche locali, delle*** imprese sociali e di altri gestori ***della preparazione per il riutilizzo e*** del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 5.

Emendamento

11. Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell'ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché le ***autorità locali, le*** imprese sociali e i soggetti dell'economia sociale partecipanti ai punti di raccolta collegati a norma del paragrafo 6, lettera a), non siano tenuti a consegnare all'organizzazione per

responsabilità del produttore i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri raccolti, usati e di scarto, di cui all'allegato IV quater.

l'adempimento della responsabilità del produttore i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri raccolti, usati e di scarto, di cui all'allegato IV quater.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 5, 6 e 11 **non** siano soggetti agli obblighi di registrazione **o** autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Emendamento

12. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 5, 6 e 11 siano soggetti agli obblighi di registrazione **e** autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature;

Emendamento

(b) le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature, **comprese l'ubicazione dei punti di raccolta e le corrette modalità di donazione dei prodotti tessili;**

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il ruolo dei consumatori nel contribuire alla raccolta differenziata di prodotti tessili e calzature usati e di scarto;

Emendamento

(c) il ruolo dei consumatori nel contribuire **correttamente** alla raccolta differenziata di prodotti tessili e calzature usati e di scarto;

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 13 e dette informazioni siano aggiornate e *diffuse* mediante:

Emendamento

14. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 13 e dette informazioni siano aggiornate *presso il punto di vendita e rese accessibili* mediante, *a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue*:

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;

Emendamento

(a) un sito web *accessibile al pubblico e di facile utilizzo* o altri mezzi di comunicazione elettronica;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14 – lettera b

Testo della Commissione

(b) informazioni negli spazi pubblici;

Emendamento

(b) informazioni negli spazi pubblici *e nei punti di raccolta*;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14 – lettera c

Testo della Commissione

(c) programmi e campagne educativi;

Emendamento

(c) ***coinvolgimento della collettività tramite*** programmi e campagne educativi;

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 15

Testo della Commissione

Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché esse coprano l'intero territorio dello Stato membro del sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Emendamento

15. Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché esse, ***al fine di una qualità del servizio uniforme su tutto il territorio***, coprano l'intero territorio dello Stato membro del sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater. Gli Stati membri, ***compresi quelli in cui una sola organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore è autorizzata ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore***, incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 16

Testo della Commissione

Emendamento

16. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.

16. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati. ***Detta riservatezza è mantenuta durante tutti i processi di gestione, archiviazione e comunicazione dei dati, con l'adozione di solide misure di sicurezza e norme di protezione dei dati, allo scopo di impedire accessi non autorizzati o potenziali violazioni dei dati.***

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 17 – lettera a

Testo della Commissione

(a) almeno ogni anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni sulla quantità di prodotti immessi sul mercato, sul tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, compresi i prodotti invenduti, sui tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, realizzati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, e sui tassi di altri tipi di recupero, smaltimento ed esportazione;

Emendamento

(a) almeno ogni anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni sulla quantità ***e sul peso*** di prodotti immessi sul mercato, sul tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, compresi i prodotti invenduti, ***sulla quantità di rifiuti tessili raccolta dalle imprese sociali***, sui tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, realizzati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, e sui tassi di altri tipi di recupero, smaltimento ed esportazione;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 17 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) dati chiari e sintetici sull'impatto ambientale dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, compreso l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda le pratiche della moda veloce, il consumo, il riciclaggio e altri tipi di recupero e smaltimento; dette informazioni riguardano inoltre lo smaltimento inappropriato dei rifiuti tessili e calzaturieri, come la dispersione o lo smaltimento nei rifiuti urbani indifferenziati e i provvedimenti adottati per mitigare tale impatto.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 18

Testo della Commissione

Emendamento

18. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre ***oneri sproporzionati*** alle piccole e medie imprese ***per procurarsi servizi di gestione dei rifiuti da gestori di rifiuti di cui al paragrafo 6, lettera a), e da altri gestori dei rifiuti per effettuare il successivo trattamento*** dei rifiuti.

18. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione ***trasparente e*** non discriminatoria ***per i gestori di rifiuti***, basata su criteri di aggiudicazione ***chiari, equi e*** trasparenti e tale da non imporre ***alcun onere sproporzionato*** alle piccole e medie imprese ***(PMI), tenendo in considerazione le realtà operative dei gestori di rifiuti e assicurando un accesso equo ai servizi di gestione*** dei rifiuti.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono, entro

(Non concerne la versione italiana)

il 1° gennaio 2025 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, alla raccolta differenziata dei tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le infrastrutture e le operazioni di raccolta, carico e scarico, trasporto e stoccaggio *e* altre **operazioni** di movimentazione dei rifiuti tessili, comprese le successive operazioni di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici e da altre fonti di contaminazione **per** prevenire danni e contaminazioni incrociate dei tessili raccolti. La raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto è sottoposta a un controllo presso il punto di raccolta differenziata **per identificare e rimuovere** gli articoli o i materiali *o* le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono **una fonte** di contaminazione.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le infrastrutture e le operazioni di raccolta, carico e scarico, trasporto e stoccaggio, **nonché tutte le** altre **procedure** di movimentazione dei rifiuti tessili, comprese le successive operazioni di cernita e trattamento, siano **adeguatamente** protette dagli agenti atmosferici **avversi** e da altre **potenziali** fonti di contaminazione, **quali agenti inquinanti, sostanze chimiche o materiali pericolosi, al fine di** prevenire danni e contaminazioni incrociate dei **prodotti** tessili **usati** raccolti **e dei prodotti tessili di scarto**. La raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto è sottoposta a un **rigoroso processo di** controllo **professionale** presso il punto di raccolta differenziata. **Detto controllo identifica e rimuove** gli articoli o i materiali **nonché** le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono **potenziali fonti** di contaminazione.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell'allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, associati ai tessili

Emendamento

Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell'allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, associati ai tessili

e calzaturieri invenduti elencati nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta.

e calzaturieri invenduti elencati nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi. ***Detta separazione è effettuata in modo efficiente, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali***, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta, ***e in modo economicamente vantaggioso***.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili a un livello adeguato di granularità, separando le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo che applica criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;

Testo non modificato incluso nel compromesso

(b) le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili a un livello adeguato di granularità, ***consentendo una cernita articolo per articolo e*** separando le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo che applica criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per il riciclaggio

Emendamento

(c) i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per il riciclaggio

e, se il progresso tecnologico lo consente, ***in particolare per il*** riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso;

e, se il progresso tecnologico lo consente, ***in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene data priorità alla valorizzazione e alla rifabbricazione rispetto al*** riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono istituire meccanismi per il monitoraggio e la verifica periodici delle operazioni di cernita al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'operazione di cernita segue il principio della prossimità, privilegiando la cernita locale e minimizzando l'impatto ambientale dei trasporti.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni ***cinque*** anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la

6. Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni ***tre*** anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la

percentuale di rifiuti tessili ivi contenuti. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 14.

percentuale *e la composizione in conformità dell'allegato IV quater* di rifiuti tessili ivi contenuti. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 14. ***Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico.***

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra tessili usati e di scarto, le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti ***possano essere*** ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e controllati di conseguenza.

Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra tessili usati e di scarto, le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti ***sono*** ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e controllati di conseguenza.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 8 – lettera d

Testo della Commissione

(d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato

Emendamento

(d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato

accatastamento del carico.

accatastamento del carico, *affinché sia mantenuta l'integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l'intero processo di trasporto.*

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il registro delle operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull'imballaggio;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 9 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) una descrizione dell'articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, *quali* tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale;

Emendamento

(1) una descrizione **completa** dell'articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo. **Detta descrizione comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo**, tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale **e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo e a un riciclaggio efficienti**;

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 9 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) il nome e l'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.

Emendamento

(2) il nome e l'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo, **che garantisce la trasparenza del processo e la responsabilità per la qualità degli articoli.**

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. In conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*, modificato dal regolamento (UE) ... / ... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P.: inserire il numero di riferimento del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, dopo l'adozione]*, i rifiuti tessili non sono mescolati con i prodotti tessili usati.

* **Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).**

** **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056, (COM(2021) 709 final).**

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter. Gli Stati membri si adoperano

affinché la spedizione di prodotti tessili usati verso paesi terzi avvenga in conformità della legislazione nazionale di quei paesi terzi in materia di tutela ambientale, ordine pubblico, sicurezza pubblica o protezione sanitaria.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 quater. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione elabora uno studio per valutare l'applicazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6 della presente direttiva, ai polimeri plastici comunemente presenti nei rifiuti marini solidi, compresa la poliammide.

Ove opportuno, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire misure dettagliate sull'applicazione uniforme dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in tutta l'Unione per i rifiuti marini, tenendo conto delle migliori pratiche già consolidate negli Stati membri.

Motivazione

L'UE non dispone di soluzioni adeguate per la raccolta e la gestione dei rifiuti marini solidi (plastica, reti e attrezzi da pesca, ecc.). Tale vuoto normativo non consente di fare in modo che i rifiuti plastici che danneggiano gli ecosistemi marini europei siano adeguatamente raccolti, riciclati e, in ultima analisi, abbiano una nuova vita all'interno dell'emergente mercato dell'Unione per i materiali circolari.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 quinquies bis

Obiettivi di riduzione dei rifiuti tessili

1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione effettua una valutazione riguardante i livelli adeguati per stabilire obiettivi per il 2032 in materia di riduzione dei rifiuti tessili, ivi compresi i livelli dei tassi di raccolta, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio dei prodotti tessili e graduale eliminazione del conferimento dei tessili in discarica. La valutazione comprende altresì un'analisi del livello di esportazioni di prodotti tessili usati verso paesi terzi e di estensione della responsabilità dei produttori a dette esportazioni. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 42 bis

Valutazione e revisione della direttiva quadro sui rifiuti

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa."

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) è inserito l'articolo
seguinte:

"Articolo 42 ter

**Valutazione e revisione della direttiva
1999/31/CE**

**Entro il 31 dicembre 2026 la
Commissione effettua una valutazione
della direttiva 1999/31/EC del Consiglio.
La Commissione presenta una relazione
sui risultati al Parlamento europeo e al
Consiglio. Ove opportuno, la relazione è
accompagnata da una proposta
legislativa.";**

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [O.P. inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [O.P. inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Allegato IV quater

Testo della Commissione

ALLEGATO IV quater

**Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del
produttore per determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri**

Parte I

Prodotti tessili *per la casa*, indumenti e accessori di abbigliamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

Codice NC	Descrizione
61 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto
62 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
6301	Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00)
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404
6309	Oggetti da rigattiere
6504	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Parte 2

Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

Codice NC	Descrizione
4203	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per es. parastinchi e maschere da schermo)
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405	Altre calzature

Emendamento

ALLEGATO IV quater **Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili**

Parte 1

Prodotti tessili, indumenti e accessori di abbigliamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

Codice NC	Descrizione
61 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto
62 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
6301	Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00)
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404
6309	Oggetti da rigattiere
6504	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Parte 2

Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

Codice NC	Descrizione
4203	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per es. parastinchi e maschere da schermo)
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405	Altre calzature

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Allegato IV quater – Parte 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti tessili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<i>9404</i>	<i>Materassi</i>
<i>5704</i>	<i>Tappeti</i>